



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA DI 1 CONVOCAZIONE
- SEDUTA PUBBLICA
N° 24 DEL 14/08/2014

COPIA

Oggetto: Imposta Municipale Unica (IMU) - Aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 11.00 nella sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di Legge nelle persone dei Signori Consiglieri.

| | | Presenti | Assenti | |
|----|------------------------------------|-------------|---------|---|
| 1 | CINELLI Diego | Sindaco | X | |
| 2 | STEFANINI Monica | Consigliere | X | |
| 3 | MARRETTI Enri | Consigliere | X | |
| 4 | VICHI Amanda | Consigliere | X | |
| 5 | MORONI Davide | Consigliere | X | |
| 6 | MANCINESCHI Camilla | Consigliere | X | |
| 7 | PASTORELLI Mirella | Consigliere | X | |
| 8 | GONNELLI Maurizio | Consigliere | X | |
| 9 | RICCIARDI Michela | Consigliere | X | |
| 10 | BONINI Eva | Consigliere | X | |
| 11 | MARIANELLI Simona | Consigliere | X | |
| 12 | CICALONI Valentina | Consigliere | X | |
| 13 | CONDIPODARO MARCHETTA Salvatore | Consigliere | X | |
| | | | 13 | 0 |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cristiano Dr. Paolo, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Sig.CINELLI Diego nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 10
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE\TRIBUTI

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) - Aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO l'incontro tenutosi in data 06/08/2014 con le organizzazioni rappresentative degli operatori economici del territorio avente ad oggetto la presentazione delle scelte tariffarie 2014 con particolare riferimento ad IMU, Tari e Tasi;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i decreti ministeriali in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014;

VISTO il decreto ministeriale in data 18/07/2014 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali al 30/09/2014;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del*



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1) Di variare le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria per l'anno 2014 come segue:

- Aliquota di base: **1,06%** (Art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011);
- Aliquota abitazione principale e pertinenze nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **0,6%** (Art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011);
- Aliquota agevolata immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' art. 43 del DPR n. 917/1986, immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e immobili locati: **0,76%** (Art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011);



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

- Aliquota agevolata unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti di primo grado in linea diretta (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale: **0,76%**.
- 2) di applicare la detrazione prevista per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad euro 200,00;
 - 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste a seguito di definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.
 - 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

PARERI

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1^a comma)

in ordine alla regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole

Magliano in Toscana li 08/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E
PERSONALE\\TRIBUTI
Fto Dr.ssa Carla Rambelli

in ordine alla regolarità contabile - si esprime parere Favorevole

Magliano in Toscana li 08/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Fto Dr.ssa Carla Rambelli



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1[^], D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto:

- BONINI, che legge la seguente dichiarazione: *“Le nuove disposizioni di legge consentono maggiore flessibilità nella distribuzione delle percentuali di carico alle singole categorie. Tale variazione è stata puntualmente rilevata dagli uffici, a cui si riconosce l’impegno e la tempestività profusa. Il perdurare della crisi e una opportuna politica di bilanciamento consiglierebbero ora di alleviare la pressione fiscale principalmente sulle famiglie ed i singoli cittadini. Avremmo voluto una IMU che colpisse più il patrimonio immobiliare inutilizzato o sottoutilizzato in modo da incentivare l’affitto o la vendita o la ristrutturazione e la sostituzione edilizia, perché ciò avrebbe potuto dare maggiore mobilità all’economia. L’IMU potrebbe essere uno strumento per valorizzare il patrimonio edilizio esistente e mobilitare risorse. Siamo pertanto in disaccordo sulle scelte di questa amministrazione e la invitiamo a rivedere i criteri di ripartizione della tassazione di cui possono disporre.”.*

CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Bonini, Cicaloni, Marianelli e Condipodaro) su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l’urgenza;

CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Bonini, Cicaloni, Marianelli e Condipodaro) su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Fto CINELLI Diego

Il Segretario Comunale
Fto Cristiano Dr. Paolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all'Albo Pretorio Telematico il 21/08/2014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 135, D. Lgs 18 Agosto 2000 N° 267.

Magliano in Toscana lì, 21/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Cristiano Dr. Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico dal 21/08/2014 al 05/09/2014

Magliano in Toscana, lì 05/09/2014

IL MESSO COMUNALE
Fto Paolo Bisconti

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/08/2014 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3);

Magliano in Toscana lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Cristiano Dr. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 21/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristiano Dr. Paolo